



# *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi*

*Il Capo Dipartimento*

*Ai Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello*

*Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti d'Appello*

**OGGETTO: Circolare sull'applicazione dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 per i magistrati onorari confermati.**

La legge 15 aprile 2025, n° 51 ha esteso, per i magistrati onorari confermati, l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto funzioni centrali, in quanto compatibile, per la disciplina dei permessi, delle assenze e dei congedi (art. 1, comma 1, lettera c, numero 1).

In particolare, l'articolo 33 del CCNL Funzioni Centrali per il triennio 2016 – 2018 disciplina il diritto dei dipendenti pubblici di fruire di permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge come i benefici concessi dall'articolo 33 della legge febbraio 1992, n. 104.

## **1. Fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/92.**

In analogia con il personale del comparto funzioni centrali, i magistrati onorari hanno diritto a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.

Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il magistrato onorario che fruisce dei permessi in oggetto predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'Ufficio giudiziario di appartenenza all'inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio della giornata di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Stante la differente modalità di organizzazione della prestazione lavorativa tra magistrati onorari in regime di esclusività e magistrati onorari in regime di non esclusività, si specifica quanto segue:

**Magistrati onorari esclusivisti:**

Per i magistrati onorari che hanno scelto il regime di esclusività, l'orario di lavoro non può essere superiore a 36 ore settimanali.

In questo caso, è riconosciuto il diritto alla fruizione dei **3 giorni di permesso al mese**.

Poiché i permessi in oggetto sono fruibili anche ad ore, il messaggio INPS n. 16866 del 28 giugno 2007 stabilisce la formula di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale, ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di permessi:

$$\left( \frac{\text{Orario normale di lavoro settimanale}}{\text{Numero dei giorni lavorativi settimanali}} \right) \times 3 = \text{ore mensili fruibili}$$

Poiché l'attività giudiziaria può essere svolta tutti i giorni della settimana (ossia anche la giornata del sabato), per i magistrati onorari esclusivisti il calcolo sarà il seguente:

$$\left( \frac{36}{6} \right) \times 3 = 18 \text{ ore mensili fruibili}$$

**Magistrati onorari non esclusivisti:**

Per i magistrati onorari che non hanno scelto il regime di esclusività, l'orario settimanale di lavoro non può superare le 16 ore. Pertanto, la fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/92 deve essere riproporzionata rispetto all'orario settimanale effettivo.

Al fine di determinare l'ammontare di permessi giornalieri disponibili, si richiama la formula di calcolo indicata dal messaggio INPS n. 3114 del 7 agosto 2018:

$$\text{Permessi riproporzionati} = \left( \frac{\text{Orario settimanale teoricamente eseguibile part-time}}{\text{Orario settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno}} \right) \times 3$$

Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

Nel caso specifico, per i magistrati onorari non esclusivisti il calcolo sarà il seguente:

$$\left(\frac{16}{36}\right) \times 3 = 1,3 \text{ giorni di permesso}$$

Poiché il risultato ottenuto deve essere arrotondato per difetto, in quanto la frazione è inferiore a 0,5, i magistrati non esclusivisti avranno diritto a **1 giorno di permesso al mese.**

Poiché la prestazione può essere usufruita anche ad ore, il medesimo messaggio INPS fornisce la formula di calcolo da utilizzare in caso di part-time ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi:

$$\left( \frac{\text{Orario medio settimanale eseguibile dal lavoratore part - time}}{\text{Numero dei giorni lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno}} \right) \times 3 = \text{ore mensili fruibili}$$

Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

Nel caso specifico, per i magistrati onorari non esclusivisti il calcolo sarà il seguente:

$$\left(\frac{16}{6}\right) \times 3 = 8 \text{ ore mensili fruibili}$$

## **2. Altri permessi previsti da specifiche leggi**

Il magistrato onorario ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lettera b).

Il magistrato onorario che fruisce dei permessi di cui al capoverso precedente comunica all'Ufficio giudiziario di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio della giornata di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.

Rome, 12 febbraio 2020

IL CAPO DIPARTIMENTO

Lina Di Domenico

